

MPA INVOLUCRO EDILIZIO

Modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio

Regolamento concernente le prestazioni e i contributi



Parti contraenti



Involucro edilizio Svizzera

Associazione
aziende svizzere involucro edilizio
Lindenstrasse 4
9240 Uzwil
T 071 955 70 30
F 071 955 70 40
info@gh-schweiz.ch
www.gh-schweiz.ch



Sindacato Unia

Strassburgstrasse 11
8021 Zurigo
T 044 295 15 15
F 044 295 15 55
info@unia.ch
www.unia.ch



Sindacato Syna

Römerstrasse 7
4601 Olten
T 044 279 71 71
F 044 279 71 72
info@syna.ch
www.syna.ch

Regolamento concernente le prestazioni e i contributi MPA involucro edilizio (Regolamento MPA involucro edilizio)

del 1° gennaio 2010

**Fondazione MPA involucro edilizio
Lindenstrasse 4
9240 Uzwil**

6ª edizione
1° luglio 2019

Fa stato il testo del Regolamento concernente le prestazioni e i contributi MPA involucro edilizio in lingua tedesca (Regolamento MPA involucro edilizio).

Le disposizioni del presente regolamento sono prioritarie rispetto a tutte le altre informazioni espresse in riferimento al Modello di pensionamento anticipato (MPA) involucro edilizio relative al diritto alle prestazioni da parte di un soggetto interessato.

Fatto salvo per i casi espressamente menzionati, i termini che si riferiscono a persone e funzioni utilizzati nel presente regolamento, come pure le disposizioni in esso contenute, si intendono sempre riferiti a entrambi i sessi.

Sommario

	Parti contraenti	2
1	Parte generale	6
1.1	Obiettivo	6
1.2	Principi	6
2	Campo d'applicazione	6
2.1	Aziende e lavoratori assoggettati	6
3	Finanziamento	6
3.1	Provenienza dei fondi	6
3.2	Provvedimenti a garanzia del fabbisogno finanziario	7
3.3	Salario determinante (reddito determinante)	7
3.4	Importo dei contributi	8
3.4.2	Contributi a carico del lavoratore	8
3.4.3	Contributi a carico del datore di lavoro	8
3.5	Riscossione dei contributi	8
4	Prestazioni	9
4.1	Principi	9
4.2	Genere delle prestazioni	10
4.3	Rendita di transizione, contributo di risparmio supplementare LPP	10
4.4	Contributo di risparmio LPP supplementare	11
4.5	Verifica del diritto, presentazione della domanda	11
4.6	Attività lavorative consentite in seguito alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa	13
4.7	Prestazione in caso di invalidità dell'avente diritto	13
4.8	Prestazione in caso di decesso dell'avente diritto	14
4.9	Prestazioni sostitutive per casi di rigore	14
4.10	Coordinamento con prestazioni di altre istituzioni sociali	14
4.11	Controllo e cessazione di una rendita transitoria in corso	14
5	Procedimento di pagamento, obbligo di notifica	15
5.1	Pagamento, beneficiari del pagamento	15
5.2	Obbligo di notifica	15
5.3	Pagamenti illeciti	15
6	Attuazione	15
6.1	Controlli	15
7	Disposizioni finali	16
7.1	Disposizioni transitorie valide per l'introduzione	16
7.2	Modifiche al presente regolamento	16
7.3	Entrata in vigore	16
	<u>Appendice 1 al Regolamento MPA involucro edilizio</u>	17
	<u>Appendice 2 al Regolamento MPA involucro edilizio</u>	18
	<u>Indice analitico alfabetico</u>	19

Legenda

LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale
CCL	Contratto collettivo di lavoro
CCL-MPA	Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato per il ramo Involucro edilizio
CO	Codice delle obbligazioni
LAINF	Legge sull'assicurazione contro gli infortuni
MPA	Modello di pensionamento anticipato per il ramo Involucro edilizio Svizzera

In conformità agli statuti della Fondazione MPA involucro edilizio e in considerazione del contratto collettivo di lavoro MPA involucro edilizio (CCL-MPA), il Consiglio di fondazione emana il "Regolamento concernente le prestazioni e i contributi MPA involucro edilizio (Regolamento MPA involucro edilizio)" di seguito riportato:

1 PARTE GENERALE

1.1 Obiettivo

1.1.1 Il presente regolamento, sulla base del CCL-MPA, disciplina il pensionamento anticipato volontario nel settore dell'involucro edilizio per i cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria e prevede un ammortamento finanziario per detti anni di transizione.

1.1.2 Per il raggiungimento del succitato scopo il regolamento disciplina il finanziamento, le prestazioni, le condizioni e l'applicazione del modello di pensionamento anticipato.

1.2 Principi

1.2.1 La Fondazione MPA è un'istituzione a livello svizzero svincolata da qualsivoglia istituto di previdenza statale o privato. La Fondazione viene istituita e gestita indipendentemente da altre istituzioni sociali e soluzioni previdenziali per la vecchiaia e a integrazione delle stesse.

La Fondazione è un ente di partenariato sociale dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore svizzero dell'involucro edilizio, rappresentati dall'Associazione aziende svizzere involucro edilizio da una parte, e dai sindacati Unia e Syna dall'altra.

Il pensionamento anticipato, in particolare le prestazioni ad esso riferite, dipendono dai fondi disponibili. Al fine di garantire un'evoluzione finanziaria adeguata, la Fondazione involucro edilizio svolge attività di controlling.

2 CAMPO D'APPLICAZIONE

2.1 Aziende e lavoratori assoggettati

2.1.1 Il presente regolamento si applica alle aziende e alle categorie di lavoratori assoggettate al CCL-MPA come pure alle aziende e alle categorie di lavoratori assoggettate al CCL-MPA per effetto della dichiarazione di obbligatorietà generale.

2.1.2 Altre aziende e categorie di lavoratori possono aderire al Regolamento MPA involucro edilizio attraverso un diverso CCL come pure attraverso la dichiarazione di obbligatorietà generale di quest'ultimo, previo consenso delle parti contraenti del CCL-MPA e del Consiglio di fondazione.

2.1.3 L'assoggettamento al campo di applicazione del CCL-MPA oppure la dichiarazione di adesione in forma scritta a quest'ultimo producono gli stessi effetti giuridici di un contratto di adesione stipulato con la Fondazione MPA.

2.1.4 I soggetti che non rientrano nel campo di applicazione personale come previsto dall'art. 2, cpv. 2 del CCL-MPA operanti in aziende con categorie di lavoratori che rientrano nel campo di applicazione personale del CCL-MPA o che sono inclusi nella dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL-MPA, sono considerati affiliati alla Fondazione MPA involucro edilizio se l'azienda sottoscrive per loro in toto un accordo di assoggettamento volontario ai sensi dall'art. 3, cpv. 1 / 2 del CCL-MPA.

2.1.5 L'assoggettamento volontario di persone ai sensi del punto 2.1.4 viene effettuato dalla Fondazione MPA su esplicita richiesta. Tale assoggettamento viene comunicato per iscritto all'azienda richiedente tramite un accordo di assoggettamento. Il pagamento volontario dei contributi senza esplicito assoggettamento volontario non dà diritto a future prestazioni.

2.1.6 L'accordo di assoggettamento, ai sensi del punto 2.1.4, ha una durata minima di cinque anni dal momento della stipulazione ed è revocabile dall'azienda al più presto tre anni dopo l'ultima volta che una persona assoggettata volontariamente ha beneficiato di rendite transitorie. La disdetta va presentata 6 mesi prima della fine dell'anno civile. La disdetta presuppone l'accordo della maggioranza dei soggetti dell'azienda assoggettati volontariamente.

3 FINANZIAMENTO

3.1 Provenienza dei fondi

3.1.1 I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.

3.1.2 Ulteriori eccedenze provenienti da contratti assicurativi vengono accreditate nel conto annuale corrente della Fondazione.

- 3.1.3 Per il finanziamento si applica il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. I contributi possono essere utilizzati esclusivamente per finanziare le rendite transitorie previste dal regolamento, i contributi di risparmio LPP (oltre a eventuali contributi di rischio, costi amministrativi e contributi al Fondo di garanzia) ed eventuali prestazioni sostitutive per casi di rigore nonché i costi amministrativi della Fondazione MPA.
- 3.1.4 Le parti contraenti del CCL-MPA controllano regolarmente, in base alle constatazioni e/o alle notifiche della Fondazione MPA, se si rendono necessari provvedimenti per il mantenimento di un sufficiente grado di copertura di cui all'art. 10 del CCL-MPA. Le parti contraenti del CCL-MPA e la Fondazione MPA possono esigere che vengano avviate trattative ai sensi dell'art. 10 del CCL-MPA entro un mese dalla loro notifica scritta.
- 3.1.5 La stesura del conto annuale della Fondazione deve avvenire in base alle norme riconosciute per la presentazione dei conti. Costituiscono fondi liberi della Fondazione i fondi che rimangono quando con le entrate della Fondazione è stato adempiuto alla totalità degli obblighi, ivi inclusa la costituzione di eventuali riserve e accantonamenti.
- 3.1.6 Il Consiglio di fondazione stabilisce come impiegare eventuali fondi liberi della Fondazione.

3.2 Provvedimenti a garanzia del fabbisogno finanziario

- 3.2.1 La Fondazione MPA o il direttore/la direttrice incaricato/a dell'esecuzione del modello di pensionamento anticipato (organo esecutivo) è tenuto/a a introdurre e garantire un controlling nel rispetto delle seguenti regole di base:
- a) È necessario elaborare e svolgere le opportune statistiche e previsioni relative al settore involucro edilizio, anche per quanto concerne:
 - lo sviluppo del portafoglio in base a età e reddito dei lavoratori e dei titolari delle aziende (in particolare per coloro che hanno compiuto 55 anni di età);
 - la composizione dei beneficiari della prestazione (età al momento del ricorso alla prestazione, lavoratore/titolare dell'azienda);
 - invalidità e mortalità.
 - b) Il flusso finanziario (contributi incassati, corresponsione delle prestazioni, costi per l'applicazione) e gli investimenti patrimoniali della fondazione come pure il grado di finanziamento e di copertura devono essere monitorati in modo sistematico e costante, in modo da individuare il più rapidamente possibile i provvedimenti necessari e richiederne l'esecuzione alle parti del CCL-MPA.
 - c) L'attività di controlling deve fornire le basi necessarie affinché la Fondazione MPA possa decidere e notificare, al più tardi entro la fine del mese di giugno dell'anno civile, in merito al finanziamento e alle prestazioni per l'anno successivo.
- 3.2.2 Se, in sede previsionale, i fondi disponibili e quelli preventivati non risultano sufficienti per il finanziamento delle prestazioni, dietro richiesta del Consiglio di fondazione le parti contraenti del CCL-MPA avviano trattative in materia di:
- a) diminuzione delle prestazioni;
 - b) riscossione di contributi più alti.

- 3.2.3 Se si rendono necessari provvedimenti improrogabili per garantire i mezzi finanziari, il Consiglio di fondazione ha facoltà di decurtare le prestazioni. In tale caso il Consiglio di fondazione informa immediatamente le parti del CCL-MPA.

3.3 Salario determinante (reddito determinante)

- 3.3.1 I contributi e le prestazioni dipendono dal salario determinante. Il salario determinante al fine della determinazione dei contributi è il salario annuo soggetto alla SUVA. Anche per i beneficiari di rendite transitorie il contributo è dovuto sul restante reddito da attività lucrativa.
- Per le persone che continuano a lavorare oltre l'età di pensionamento ordinaria AVS (donne 64, uomini 65 anni) non va versato nessun contributo.
- 3.3.2 Su richiesta della Fondazione MPA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo l'azienda è tenuta a comunicare alla fondazione i salari annui determinanti dei collaboratori che sottostanno al CCL MPA - ovvero la massa salariale annua soggetta alla SUVA - eventualmente rettificati per tenere conto delle persone non assoggettate (cfr. anche punto 3.3.1).
- 3.3.3 Per i lavoratori assoggettati volontariamente, in base all'art. 3, cpv. 1 del CCL-MPA l'azienda è tenuta a comunicare alla Fondazione MPA la massa salariale annua soggetta alla SUVA entro il 31 gennaio dell'anno successivo. I dettagli sono disciplinati dall'accordo di assoggettamento.
- 3.3.4 I titolari di azienda assoggettati volontariamente in base all'art. 3, cpv. 2 del CCL-MPA notificano alla Fondazione MPA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il proprio reddito annuo soggetto all'AVS, al massimo tuttavia il salario massimo assoggettato alla SUVA. I dettagli sono disciplinati dall'accordo di assoggettamento. Nel caso in cui detta notifica non dovesse pervenire, i contributi verranno riscossi sulla base del vigente salario massimo soggetto alla SUVA (pari, dal 2016, a CHF 148 200).

- 3.3.5 In caso di mancata presentazione della notifica salariale SUVA entro i termini previsti ai sensi dei punti 3.3.2 – 3.3.4, l'azienda riceve un primo sollecito dopo 10 giorni e un secondo dopo 20 giorni. Con il secondo sollecito viene riscosso un contributo alle spese amministrative conformemente al punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA.
- Nel caso in cui l'azienda non dovesse notificare l'importo del salario determinante, quest'ultimo verrà stimato dall'Organo di applicazione sulla base di valori empirici.
- 3.3.6 Le correzioni delle masse salariali dichiarate o stimate possono essere fatte valere dal datore di lavoro con conseguenze monetarie ai sensi del punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA entro un periodo massimo di cinque anni dalla conclusione dell'anno civile di riferimento. Le correzioni salariali verso l'alto o verso il basso inferiori a CHF 15'000 non vengono prese in considerazione.
- 3.3.7 Le aziende assoggettate sono tenute a notificare tempestivamente alla Fondazione tutti i fatti che determinano variazioni significative nella riscossione dei contributi (trasferimento della sede, cessazione dell'attività, modifica della forma giuridica ecc.). A compensazione delle eventuali perdite di contributi e dei costi aggiuntivi derivanti da dette variazioni, la Fondazione, conformemente all'art. 22 del CCL-MPA involucro edilizio, applica indennità per spese amministrative a carico dell'azienda interessata nei seguenti casi:
- In caso di mancata presentazione della notifica salariale SUVA entro i termini previsti (di cui al punto 3.3.2), l'azienda riceve un primo sollecito dopo 10 giorni e un secondo dopo 20 giorni. Contestualmente al secondo sollecito viene richiesto un contributo per spese amministrative di cui al punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA involucro edilizio.
 - In caso di assoggettamento retroattivo di un'azienda, successivo al 31 marzo del primo anno soggetto a obbligo di contribuzione (anno di fondazione) dell'azienda assoggettata, sui contributi giunti a scadenza e non versati la Fondazione applica un interesse di mora del 5% all'anno a partire dalla data di scadenza del rispettivo contributo annuo (31 marzo dell'anno seguente). Viene inoltre richiesto un contributo per spese amministrative di cui al punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA involucro edilizio.
 - In caso di notifica retroattiva dello scioglimento dell'azienda assoggettata che giunga alla Fondazione dopo l'allestimento del conto annuale della Fondazione successivo alla data di scioglimento (31 marzo dell'anno successivo), fatto salvo il caso in cui lo scioglimento sia determinato da fallimento, la Fondazione MPA richiede all'azienda interessata il versamento di un contributo per spese amministrative di cui al punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA involucro edilizio.
- A prescindere dalla riscossione dei contributi per spese amministrative di cui alle lettere da a) a c), la Fondazione può applicare tutte le sanzioni previste dall'art. 22 CCL-MPA.
- 3.3.8 In aggiunta ai dati salariali la Fondazione può richiedere all'azienda assoggettata, a fini statistici, di fornire annualmente dati relativi alla propria struttura aziendale e salariale, in particolare in riferimento ai collaboratori che si ritiene possano avvalersi delle prestazioni della Fondazione nel futuro prossimo.
- 3.4 Importo dei contributi**
- 3.4.1 Il contributo complessivo corrisponde all'1,35% del salario determinante. Detto contributo è composto da un contributo di risparmio per incrementare i fondi necessari per la corresponsione delle future rendite transitorie e delle future prestazioni per casi di rigore e da un contributo ai costi per sostenere gli eventuali costi amministrativi imputabili alla gestione della Fondazione MPA.
- 3.4.2 Contributi a carico del lavoratore**
- 3.4.2.1 Il contributo a carico del lavoratore corrisponde allo 0,50% del salario determinante.
- 3.4.2.2 Il datore di lavoro deduce i contributi da ogni salario corrisposto, a condizione che i contributi non vengano prelevati secondo diversa modalità. È consentita una ripartizione più favorevole al lavoratore.
- 3.4.3 Contributi a carico del datore di lavoro**
- 3.4.3.1 Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,85% del salario determinante.
- 3.4.3.2 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA il contributo complessivo corrispondente all'1,35% del salario determinante ai sensi del punto 3.4.1.
- 3.5 Riscossione dei contributi**
- 3.5.1 Al datore di lavoro vengono addebitati annualmente, con scadenza 30 settembre, contributi in acconto pari al 67% del contributo annuo calcolato sulla base dell'importo dei salari annui determinanti dell'anno precedente.

- 3.5.2 L'importo restante dei contributi viene comunicato e fatturato all'azienda sulla base del totale dei salari annui determinanti entro il 31 marzo. In casi giustificati la fatturazione può aver luogo dopo il 31 marzo.
- Se dal conteggio finale risulta un saldo a favore dell'azienda rispetto all'importo dell'acconto dell'anno precedente, tale saldo sarà riportato nell'anno successivo per saldare il nuovo acconto, ad eccezione del caso in cui l'azienda ne richieda il pagamento. Se il saldo supera di oltre CHF 300.00 l'acconto previsto per l'anno in corso, viene accreditato all'azienda con apposita notifica. Se all'azienda non vengono addebitati i corrispondenti contributi nei 3 anni successivi al riporto del saldo, il saldo trattenuto sarà versato alla stessa senza interessi.
- 3.5.3 10 giorni dopo viene inviata una lettera di richiamo nella quale viene indicato un ulteriore termine di pagamento di 10 giorni.
- 3.5.4 Allo scadere del termine di pagamento ai sensi del punto 3.5.3, viene inviato un sollecito con il quale la Fondazione MPA addebita, in aggiunta all'importo della fattura, un importo di cui al punto 1 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA involucro edilizio per la copertura delle spese.
- 3.5.5 Allo scadere del termine di pagamento del sollecito viene avviata l'esecuzione ordinaria. I costi per ulteriori misure nel procedimento di incasso vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione; le relative aliquote sono fissate al punto 1 dell'Appendice 1 al presente regolamento. Oltre agli oneri sostenuti, dalla data di avvio dell'esecuzione il datore di lavoro deve alla Fondazione un interesse di mora pari ad almeno il 5% del credito arretrato.
- 3.5.6 Il Consiglio di fondazione dispone della competenza di convenire o prevedere modalità differenti per la riscossione dei contributi, se equivalenti nel risultato.

4 PRESTAZIONI

4.1 Principi

- 4.1.1 Le prestazioni nei confronti degli aventi diritto devono dipendere dai mezzi disponibili.
- 4.1.2 L'importo delle prestazioni di cui al regolamento dipendono dalle disposizioni contenute nello stesso in vigore alla data di inizio delle prestazioni.
- 4.1.3 La data di inizio della prestazione per una rendita transitoria corrisponde sempre al primo giorno del mese.
- La fruizione di prestazioni presuppone che la persona beneficiaria resti occupata in un'azienda assoggettata fino alla fine del mese che precede la prima erogazione delle prestazioni. È fatta salva la disoccupazione che precede la fruizione delle prestazioni.
- 4.1.4 L'età che determina la prestazione corrisponde all'età esatta (espressa in mesi) del richiedente al momento del primo versamento della rendita transitoria. La prima data utile per la fruizione delle prestazioni è cinque anni prima dell'età di pensionamento ordinaria AVS, ovvero il primo giorno del mese successivo al compimento del 59° anno di età per le donne aventi diritto (età determinante per la prestazione: 59 anni e 0 mesi) e il primo giorno del mese successivo al compimento del 60° anno di età per gli uomini aventi diritto (età determinante per la prestazione: 60 anni e 0 mesi).
- 4.1.5 Il salario mensile che determina la prestazione (si veda anche il punto 3.3.1 del Regolamento MPA involucro edilizio) per l'intera durata di riscossione delle rendite transitorie è il salario mensile ordinario versato prima di avvalersi per la prima volta della rendita transitoria (senza supplementi o indennità per ore supplementari), fatto salvo per i casi indicati dal punto 4.1.6 al punto 4.1.9. Esso ammonta a 1/12 del salario annuo soggetto alla SUVA, per un importo che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita massima mensile di vecchiaia AVS (in presenza di un grado di occupazione pari al 100%).
- In caso di un successivo aumento della riduzione dell'orario di lavoro, il salario mensile già ridotto verrà estrapolato in virtù del grado di occupazione anteriore alla prima riduzione come ulteriore base di calcolo.
- 4.1.6 Qualora l'avente diritto sia stato regolarmente indennizzato mediante paga oraria, tale paga verrà estrapolata sulla base dell'orario di lavoro annuale di cui al MPA involucro edilizio e convertita, frazionata per 12, nel salario mensile determinante per la prestazione.
- Per far fronte alle variazioni si considera il salario medio dell'anno in corso e quello degli ultimi tre anni calcolato sulla base dei conteggi salariali dell'azienda.
- 4.1.7 Nel presentare la domanda, oltre al salario mensile attuale ai sensi del punto 4.1.5 vanno notificati all'Organo di applicazione anche i salari mensili ordinari dei tre anni precedenti (1/12 del salario annuo soggetto alla SUVA). Se tra il salario mensile attuale e uno dei salari mensili dei tre anni precedenti esiste una variazione superiore al 10% a parità di grado di occupazione, il salario mensile determinante per la prestazione corrisponde alla media del salario mensile attuale e dei salari mensili calcolati dei tre anni precedenti.

4.1.8 Se tra il grado di occupazione superiore e il grado di occupazione inferiore degli ultimi 15 anni prima della riscossione di una rendita transitoria vi è una differenza superiore al 20%, il salario mensile determinante ai fini della prestazione viene calcolato, a complemento del punto 4.1.5, nel modo indicato di seguito.

Il grado di occupazione medio sull'arco di 15 anni viene calcolato dividendo la somma dei gradi di occupazione annui per 15 anni. Il salario mensile attuale che determina la prestazione in virtù del punto 4.1.5 viene estrapolato per un grado di occupazione del 100% e moltiplicato per il grado di occupazione (in percentuale) medio.

Per i collaboratori stagionali che hanno lavorato in un'azienda assoggettata per oltre 15 anni almeno 6 mesi, ma come minimo 1000 ore (lorde), all'anno trova applicazione per analogia il capoverso 2. In questo caso il grado di occupazione risulta dal rapporto tra la durata annua di permanenza nell'impiego stagionale in giorni e l'anno intero (conteggio commerciale con 360 giorni all'anno).

4.1.9 Per il collaboratore che presenta disabilità parziale al momento del ricorso alla prestazione, il salario mensile che determina la prestazione corrisponde al grado della capacità di guadagno residua dello stesso collaboratore in quel momento.

4.1.10 Il ricorso alle prestazioni da parte della Fondazione MPA implica una riduzione e/o la cessazione definitiva dell'attività lavorativa da parte dell'avente diritto. Fanno eccezione i guadagni addizionali realizzati in un periodo superiore a tre anni prima dell'inizio della rendita transitoria.

4.2 Tipologie di prestazioni

4.2.1 La Fondazione MPA eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:

- a. rendite transitorie mensili – punto 4.3
- b. contributi di risparmio LPP supplementari – punto 4.4
- c. prestazioni sostitutive per casi di rigore – punto 4.9

4.2.2 Ad eccezione delle prestazioni sostitutive per casi di rigore ai sensi del punto 4.9, di norma le prestazioni della Fondazione MPA non vengono versate sotto forma di capitale. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di stabilire eccezioni.

4.3 Rendita transitoria

4.3.1 In linea generale, la rendita transitoria mensile corrisponde per l'intero arco della sua durata al 72% del salario mensile, decurtato in seguito alla riduzione del grado di occupazione determinante per la prestazione (ai sensi del punto 4.1.5), a condizione che non venga superato l'importo calcolato sulla base della terza colonna della tabella riportata di seguito. La rendita transitoria versata, in ogni caso, corrisponde all'importo inferiore dei due.

Età determinante per la prestazione (1) espressa in anni e mesi Da (AA/MM) a (AA/MM)		Rendita transitoria mensile massima in % del salario mensile determinante per la prestazione (ai sensi del punto 4.1.5)
Uomini	Donne	
60/00 – 60/11	59/00 – 59/11	36,0%
61/00 – 61/11	60/00 – 60/11	44,0%
62/00 – 62/05	61/00 – 61/05	54,0%
62/06 – 64/11	61/06 – 63/11	72,0%

(1) ai sensi del punto 4.14

4.3.2 È possibile esigere una rendita transitoria esclusivamente in caso di una riduzione dell'orario di lavoro e/o del salario determinante (in base a un'altra funzione e/o attività svolta all'interno dell'azienda) pari o superiore al 10% oppure in caso di interruzione dell'attività lavorativa pari o superiore a un mese all'anno. È possibile calcolare (in modo non vincolante) l'ammontare della rendita transitoria mediante il calcolatore della Fondazione MPA presente online (www.vrm-gebaeudehuelle.ch).

4.3.3 La riduzione del salario determinante si applica anche nel caso in cui, ai sensi del preambolo del CCL-MPA, il lavoratore avente diritto, previo accordo col proprio datore di lavoro, accetta di lavorare, presso un'altra azienda o in una diversa funzione, percependo un salario più basso (incl. art.14.4 del CCL-MPA).

4.3.4 La modalità di versamento della rendita transitoria rimane invariata anche se la riduzione dell'attività lucrativa dell'avente diritto conduce a una riduzione lineare del salario (distribuita tra i singoli salari mensili) oppure se detta riduzione porta alla sospensione del pagamento del salario per un determinato periodo (mesi di interruzione). L'azienda continua a versare mensilmente al lavoratore la quota (ridotta) del salario a cui ha diritto anche se quest'ultimo percepisce un salario ridotto a causa della riduzione del grado di occupazione e/o dell'accettazione di una nuova funzione/attività (ai sensi dei punti 4.3.2 e 4.3.3). La rendita transitoria intesa come prestazione sostitutiva per la quota del salario non più corrisposta viene versata dalla Fondazione MPA su base mensile (punto 5.1).

4.3.5 Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile aumentare la riduzione dell'orario di lavoro, ma non è possibile annullarla. In questo caso la rendita transitoria viene nuovamente calcolata in base ai valori indicati nella tabella validi al momento dell'aumento in conformità al punto 4.3.1.

Le rendite transitorie fornite fino a quel momento vengono conteggiate e possono comportare una riduzione della nuova rendita transitoria. La relativa formula di calcolo è indicata al punto 2 dell'Appendice 1 al Regolamento MPA involucro edilizio. In ogni caso l'Organo di applicazione effettua un calcolo che illustra in modo dettagliato all'avente diritto il nuovo importo della prestazione.

Aumentare una volta la riduzione dell'orario di lavoro non comporta alcun costo. L'Organo di applicazione addebita all'avente diritto per ogni ulteriore adeguamento un contributo per spese conforme a quanto disposto nell'Appendice 1 al Regolamento MPA involucro edilizio, punto 1.

4.3.6 Fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, la rendita transitoria non viene adeguata né a un eventuale rincaro né ad eventuali aumenti salariali. Fino a quando consentito dai mezzi finanziari della Fondazione MPA, il Consiglio di fondazione ha facoltà di deliberare in merito agli adeguamenti straordinari delle rendite correnti.

4.4 Contributo di risparmio LPP supplementare

4.4.1 Il contributo di risparmio LPP supplementare di cui al punto 4.2.1b ammonta al 18,00% della rendita transitoria erogata, a condizione che la persona avente diritto alla rendita resti assicurata nell'ambito della LPP. Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di pagamento una tantum alla fine di ogni anno in cui sussiste il diritto a una rendita transitoria. Alla cessazione dell'obbligo di erogazione delle prestazioni in seguito a pensionamento o decesso viene effettuato un pagamento finale pro rata.

Laddove non stabilito diversamente, tutte le disposizioni vigenti per la corresponsione di una rendita transitoria si applicano per analogia al contributo di risparmio supplementare.

4.4.2 Per quanto concerne la prestazione del contributo di risparmio supplementare, il datore di lavoro deve esibire un attestato a conferma della prosecuzione dell'assicurazione della persona avente diritto ai sensi della LPP. L'organo esecutivo richiede le informazioni a tal fine necessarie ed è autorizzato a svolgere i relativi chiarimenti con l'istituto di previdenza LPP dell'azienda assoggettata.

Se il beneficiario di una rendita transitoria percepisce anche prestazioni di vecchiaia LPP anticipate (rendita o capitale) dall'istituto di previdenza della sua azienda, viene meno la prestazione del contributo di risparmio LPP supplementare da parte della Fondazione MPA.

4.4.3 In caso di pensionamento anticipato completo, ove possibile la LPP viene proseguita nell'istituto di previdenza dell'azienda. Il datore di lavoro è tenuto a verificare la possibilità di proseguire l'assicurazione LPP nell'istituto di previdenza dell'azienda. In caso di dubbi, è tenuto a informare in tempo utile l'organo esecutivo, affinché quest'ultimo possa procedere ai dovuti accertamenti.

Qualora rientri nell'interesse della persona beneficiaria delle prestazioni, l'organo esecutivo può, d'intesa con la persona beneficiaria e l'istituto di previdenza dell'azienda, stabilire un'eccezione ai sensi del punto 4.2.3.

4.4.4 Qualora non sussista la possibilità di proseguire la copertura assicurativa presso l'istituto di previdenza dell'azienda, in via eccezionale l'organo esecutivo provvede a effettuare un'adesione a una soluzione di affiliazione analoga della Fondazione istituto collettore LPP.

Una simile adesione è esclusa qualora manchino meno di 6 mesi al pensionamento ordinario della persona beneficiaria. In tal caso la persona beneficiaria deve optare per la fruizione anticipata delle prestazioni di vecchiaia LPP e viene meno il diritto al versamento dei contributi di risparmio supplementari da parte della Fondazione MPA.

4.4.5 Oltre al contributo di risparmio LPP dovuto, la Fondazione MPA si fa carico di tutte le restanti spese sorte in relazione alla prosecuzione della copertura assicurativa ai sensi dei punti 4.4.3 o 4.4.4 (contributi di rischio, costi amministrativi e contributi al Fondo di garanzia), a condizione che queste siano state convenute tra l'istituto di previdenza dell'azienda e la fondazione.

4.5. Verifica del diritto, presentazione della domanda

4.5.1 Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate al CCL-MPA, se soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) uomini che hanno compiuto il 60° anno di età e donne che hanno compiuto il 59° anno di età e che

- b) riducono nella quantità minima richiesta la propria attività lavorativa previo accordo con l'azienda assoggettata e/o che la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e che
- c) per un minimo di 15 anni nell'arco degli ultimi 25 anni e di questi per i 7 anni precedenti alla riscossione delle prestazioni hanno lavorato ininterrottamente in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA e che
- d) al momento del ricevimento delle prestazioni, nell'ambito del rapporto di lavoro in vigore, sono abili al lavoro e
- e) per i quali, fino al momento del ricorso alla prestazione, il datore ha versato i contributi per almeno un anno.

Le persone assoggettate su base volontaria di cui all'art. 3, cpvv. 1 e 2 del CCL-MPA sono considerate aventi diritto a condizione che siano state assoggettate al CCL-MPA da parte della loro azienda prima del compimento dei 50 anni e che siano rimaste assoggettate allo stesso, senza soluzione di continuità, fino al momento del ricorso alle prestazioni.¹

Le persone assoggettate su base volontaria di cui all'art. 3, cpvv. 1 e 2 del CCL-MPA che, come lavoratori, erano assoggettate al CCL-MPA da parte della loro azienda prima del compimento dei 50 anni continuano a essere considerate aventi diritto se dopo il compimento del 50° anno di età operano nel settore dell'involucro edilizio come titolari di azienda o come azionisti occupati in seno al consiglio direttivo.

Non è possibile riscattare gli anni di impiego mancanti in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA, come pure l'assoggettamento volontario al CCL-MPA.

Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato è conseguenza esclusiva e diretta della richiesta dell'avventodiritto.

4.5.2 Per ricevere le prestazioni, l'avente diritto deve presentarne richiesta alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione e comprovare contestualmente il suo diritto alla stessa. Questo vale anche per l'adeguamento di una rendita transitoria già in corso di corresponsione, in caso di ulteriore riduzione del grado di occupazione. L'obbligo di prestazione della Fondazione MPA ha inizio nel momento in cui il diritto alla prestazione viene comprovato. Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione del richiedente che presenta domanda tutta la documentazione necessaria.

Per quanto concerne la prestazione del contributo di risparmio supplementare, il datore di lavoro deve presentare un attestato a conferma del fatto che la persona avente diritto continui a essere assicurata ai sensi della LPP. L'Organo di applicazione richiede i dati necessari a tale scopo ed è autorizzato a svolgere i relativi chiarimenti con l'istituto di previdenza LPP dell'azienda assoggettata.

Se, in caso di pensionamento anticipato completo, non vi fosse la possibilità di mantenere la copertura assicurativa presso l'istituto di previdenza dell'azienda, l'Organo di applicazione provvederà alla notifica presso un'analoga soluzione di affiliazione della Fondazione istituto collettore LPP. Se tuttavia mancano meno di 6 mesi al pensionamento ordinario del beneficiario delle prestazioni, tale notifica è esclusa.

Se il beneficiario di una rendita transitoria percepisce prestazioni di vecchiaia LPP anticipate (rendita o capitale) dall'istituto di previdenza della propria azienda, viene meno la prestazione del contributo di risparmio LPP supplementare da parte della Fondazione.

4.5.3 La presentazione di una domanda sulla base di una riduzione salariale non riconducibile a una riduzione del grado di occupazione o all'accettazione di una comprovabile nuova funzione/attività all'interno dell'azienda richiede una motivazione speciale.

4.5.4 La Fondazione MPA stabilisce i dettagli per la presentazione della domanda e li comunica alle aziende assoggettate e agli aventi diritto attraverso gli adeguati mezzi di informazione. A questo proposito si veda www.vrm-gebäudehülle.ch.

4.5.5 Quale durata dell'occupazione conformemente al punto 4.5.1 terzo punto dell'elenco, vengono computati anche i periodi in cui il lavoratore è stato collocato presso un'azienda assoggettata al CCL-MPA, per conto di una ditta che fornisce personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell'azienda rientri nel campo di applicazione delle persone assoggettate al CCL-MPA e che per il periodo in questione siano stati versati i contributi alla Fondazione MPA in conformità al punto 3.4.

4.5.6 Di norma la durata dell'occupazione di sette anni (conformemente al punto 4.5.1, terzo punto dell'elenco) non è interrotta da un congedo non retribuito se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) il congedo non retribuito ha avuto durata non superiore ai sei mesi;
- b) il congedo non retribuito non è stato preso nel corso dell'anno precedente la fruizione delle prestazioni;
- c) dopo il congedo non retribuito, il lavoratore ha ripreso l'attività presso lo stesso datore di lavoro e sono stati rispettati i termini di disdetta di riferimento;
- d) durante il congedo non retribuito il lavoratore non ha svolto attività retribuite;
- e) il lavoratore può dimostrare di aver lavorato, nel corso dell'anno civile in cui ha preso il congedo non retribuito, almeno al 50% in un'azienda assoggettata al CCL-MPA.

¹ Vedere disposizioni transitorie, punto 7.1.2 Regolamento MPA involucro edilizio

4.5.7 Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell'occupazione pari a sette anni di cui al punto 4.5.1, terzo punto dell'elenco, in seguito a un periodo di disoccupazione di massimo due anni, ma che soddisfa i restanti requisiti (punto 4.5.1), riceve una rendita transitoria invariata nell'importo. Un periodo di disoccupazione che in complesso supera i due anni preclude la possibilità di richiedere una rendita transitoria.

I singoli casi di disoccupazione contestuali alla presentazione della domanda vanno trattati e liquidati dal Consiglio di fondazione, a condizione che siano soddisfatti i restanti requisiti per il versamento della prestazione.

4.5.8 Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione MPA stabilisce definitivamente l'importo della rendita transitoria. La Fondazione MPA comunica per iscritto la sua decisione al richiedente e al datore di lavoro di quest'ultimo.

4.5.9 Nel caso in cui la domanda venga parzialmente o integralmente respinta, la decisione deve essere corredata da motivazione scritta.

4.5.10 Il richiedente può richiedere la verifica del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Le obiezioni devono essere presentate e motivate in forma scritta e devono essere corredate da eventuali prove. I dettagli sono disciplinati nell'Appendice 2.

4.5.11 Si riserva una verifica delle decisioni da parte delle istanze giudiziarie e delle istanze che hanno diritto di sorveglianza.

4.6 Attività lavorative consentite in seguito alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa

4.6.1 In seguito alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa, in linea di principio, è consentito lo svolgimento di un'attività assoggettata al CCL-MPA all'interno della stessa azienda oppure – nel caso non fosse possibile – in un'altra azienda assoggettata al CCL-MPA, a condizione che il guadagno derivante da detta attività non superi la soglia di ingresso LPP.

4.6.2 È altrettanto consentito, senza decurtazione delle prestazioni, lo svolgimento di un'attività a titolo dipendente o indipendente che prevede una retribuzione massima di CHF 12 000 per anno civile.

4.6.3 Vanno osservate le seguenti disposizioni:

- a) è determinante il salario soggetto all'AVS dell'attività consentita, ivi incluse 13^a mensilità, indennità per ferie e indennità per giorni festivi;
- b) il periodo di controllo corrisponde sempre a un intero anno civile; nel caso in cui la rendita transitoria abbia inizio o fine nel corso dell'anno civile, il guadagno consentito viene calcolato pro rata;
- c) i punti 4.5.1 e 4.5.2 non sono cumulabili. Nel caso in cui si verificassero entrambi i casi ha validità il limite massimo inferiore.

4.7 Prestazioni in caso di invalidità dell'avente diritto

4.7.1 È necessario comunicare all'Organo di applicazione se al beneficiario della rendita transitoria viene riconosciuta l'inabilità al lavoro o l'invalidità ai sensi dell'AI prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria.

4.7.2 Nel caso in cui il beneficiario di una rendita transitoria diventi invalido a causa di malattia o di infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell'importo. Nel caso di un sovraindennizzo ai sensi dell'art. 66, cpv. 2 LPGA, ovvero relativamente alle prestazioni dell'assicuratore contro gli infortuni, dell'Assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata. La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all'ente competente; in caso di sovraindennizzo comprovato ai sensi dell'art. 66, cpv. 2 LPGA è possibile la decurtazione delle prestazioni dell'assicuratore contro gli infortuni, dell'Assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale.

4.7.3 Nel caso in cui l'avente diritto al momento del verificarsi dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, il soggetto non ha diritto di richiedere una rendita transitoria riferita alla parte di salario prevista per l'invalidità neanche dopo il compimento del 60° anno di età. Sono esigibili ulteriori contributi sulla parte valida residua del salario oppure, in caso di abbandono parziale o totale dell'attività lavorativa, è possibile far valere un diritto proporzionale della rendita transitoria.

4.7.4 Il contributo di risparmio supplementare continua a essere corrisposto nel quadro delle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza LPP presso il quale è assicurata la persona invalida o parzialmente invalida avente diritto alla rendita. L'Organo di applicazione chiarisce questi aspetti con l'istituto di previdenza LPP in questione. Nel caso non fosse possibile continuare a corrispondere il contributo di risparmio supplementare, viene meno il diritto per la persona avente diritto alla rendita.

4.8 Prestazioni in caso di decesso dell'avente diritto

- 4.8.1 In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria è necessario che i superstiti lo comunicino immediatamente all'Organo di applicazione. Si richiede di allegare una copia dell'atto di decesso ufficiale.
- 4.8.2 Se il beneficiario di una rendita transitoria muore prima di aver compiuto l'età AVS ordinaria, ai sensi del punto 4.3 il diritto al pagamento della rendita transitoria cessa alla fine del mese del decesso. I superstiti rimborsano alla Fondazione MPA le rendite transitorie pagate in eccedenza a causa di notifica tardiva.
- 4.8.3 Con il decesso della persona avente diritto il diritto al contributo di risparmio supplementare ai sensi del punto 4.4 si estingue alla fine del mese del decesso.
- 4.8.4 Se al momento del decesso l'avente diritto non ha ancora percepito alcuna rendita transitoria o fatto valere il diritto a quest'ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto alle prestazioni di cui al presente regolamento.

4.9 Prestazioni sostitutive per casi di rigore

- 4.9.1 Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:
- hanno compiuto il 55° anno di età, ma non hanno ancora raggiunto il 60° anno di età,
 - hanno lavorato almeno 25 anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA e
 - hanno lasciato definitivamente e per responsabilità non imputabili a loro il settore involucro edilizio (per esempio per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).
- 4.9.2 La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un indennizzo sotto forma di versamento unico corrisposto all'istituto di previdenza secondo la LPP / LFLP dell'avente diritto. Di regola questo ammonta a CHF 1000 per ogni anno in cui l'avente diritto ha lavorato in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA involucro edilizio. Vengono rimborsate al massimo 15 quote annue.
- 4.9.3 L'eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore, così come l'importo della stessa, vengono determinati in via definitiva per ogni singolo caso dal Consiglio di fondazione. È escluso il pagamento in contanti.
- 4.9.4 Il diritto a prestazioni sostitutive in casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore subentri successivamente al 1° gennaio 2015.
- 4.9.5 L'erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA involucro edilizio.

4.10 Coordinamento con prestazioni di altre istituzioni sociali

- 4.10.1 Nella misura in cui non siano espressamente previste eccezioni, le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono sussidiarie ad altre prestazioni legali e contrattuali.
- 4.10.2 Le rendite transitorie derivanti dal pensionamento anticipato completo possono essere accumulate esclusivamente con le prestazioni di rendita dell'AVS come pure della previdenza professionale, decurtate in seguito al pensionamento anticipato.
- 4.10.3 La Fondazione MPA sostiene il datore di lavoro e gli aventi diritto consigliandoli, in caso di pensionamento anticipato completo, nei loro sforzi volti a procrastinare le rendite della previdenza professionale fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, a condizione che detta possibilità non sia prevista automaticamente dal regolamento dell'istituto di previdenza LPP del datore di lavoro.

4.11 Controllo e cessazione di una rendita transitoria in corso

- 4.11.1 Con il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria cessa qualsivoglia diritto nei confronti della Fondazione MPA.
- 4.11.2 Un'eventuale revoca dei termini dell'accordo relativo alla riduzione dell'orario di lavoro o del guadagno e/o al pensionamento anticipato completo prima del raggiungimento dell'età AVS ordinaria da parte dell'azienda e del beneficiario di una rendita transitoria deve essere comunicata tempestivamente alla Fondazione MPA. La corresponsione della rendita transitoria viene sospesa a partire dal momento della variazione intervenuta.
- 4.11.3 Nel caso di una successiva ripresa della rendita transitoria conformemente al punto 4.11.2, trova applicazione in analogia il punto 4.3.5, cpv. 2. Questo significa che il diritto tardivo a una nuova rendita transitoria può essere ridotto alla luce delle rendite transitorie precedenti già corrisposte.

- 4.11.4 Ai fini di verificare una presunta prestazione di una rendita transitoria non giustificata, la Fondazione MPA può esigere dall'azienda assoggettata o dall'avente diritto le informazioni e i documenti necessari (per esempio certificati di salario). Nel caso venga confermato il versamento di una rendita transitoria non giustificata è prevista la cessazione immediata della corresponsione della stessa.

Con la cessazione della rendita transitoria si estingue anche il diritto al contributo di risparmio supplementare.

5 PROCEDIMENTO DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI NOTIFICA

5.1 Pagamento, beneficiari del pagamento

- 5.1.1 Beneficiari del pagamento della rendita transitoria sono gli aventi diritto, salvi i casi previsti dal punto 4.8.3 del Regolamento MPA involucro edilizio.

- 5.1.2 Le rendite transitorie sono corrisposte mensilmente, all'ultimo giorno bancario, presso il domicilio di pagamento (banca/posta) indicato dall'avente diritto. Le prestazioni sono versate in franchi svizzeri.

Le prestazioni vengono versate al domicilio della persona avente diritto in Svizzera, nell'Unione Europea o nell'AELS. In mancanza di detto domicilio, oppure su richiesta, le prestazioni previdenziali vengono versate su un conto (bancario/postale) in Svizzera designato dall'avente diritto o dal suo rappresentante.

- 5.1.3 L'ultima rendita transitoria viene versata nel mese corrispondente al compimento del 65° anno di età (al mese corrispondente al compimento del 64° anno di età per le donne).

- 5.1.4 Il contributo di risparmio supplementare ai sensi del punto 4.4 viene versato direttamente dalla Fondazione all'istituto di previdenza presso il quale è affiliato il beneficiario della rendita transitoria.

- 5.1.5 Qualora la regolamentazione di cui al punto 4.4.5 non risulti possibile con l'istituto di previdenza del datore di lavoro, il contributo di risparmio LPP di cui al punto 4.4 viene versato direttamente alla Fondazione istituto collettore LPP.

- 5.1.6 Per i punti 5.1.4 e 5.1.5 il pagamento avviene puntualmente prima della fine di ogni anno in cui viene corrisposta la rendita transitoria, proporzionalmente alla durata del versamento della rendita. Se la rendita transitoria cessa di essere versata in seguito a pensionamento o decesso, il contributo di risparmio supplementare viene versato proporzionalmente sino alla fine del mese che precede il pensionamento o sino alla fine del mese del decesso.

5.2 Obbligo di notifica

- 5.2.1 L'avente diritto è tenuto a notificare immediatamente alla Fondazione MPA tutte le circostanze che possono influire sul diritto alla rendita transitoria, in particolare in relazione all'avvio di un'attività retribuita successiva alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa (punto 4.6). Il cambio di domicilio o del domicilio di pagamento deve essere notificato alla Fondazione MPA entro un mese.

Il datore di lavoro deve comunicare all'Organo di applicazione un cambiamento di istituto di previdenza LPP.

- 5.2.2 L'avente diritto, dietro richiesta della Fondazione MPA, deve presentare in debita forma un certificato di vita.

- 5.2.3 In caso di violazione dell'obbligo di notifica, la Fondazione MPA può sospendere le prestazioni e stabilire un ulteriore termine ragionevole.

5.3 Pagamenti illeciti

- 5.3.1 I soggetti che ottengono illecitamente prestazioni da parte della Fondazione MPA sono tenuti a rimborsare dette prestazioni unitamente a un interesse di mora pari al 5% a partire dalla relativa data di pagamento. Sono fatti salvi i procedimenti penali.

6 ATTUAZIONE

6.1 Controlli

- 6.1.1 La responsabilità dell'attività di controllo è del Consiglio di fondazione MPA. Il Consiglio di fondazione è autorizzato a effettuare tutti i controlli necessari presso le aziende assoggettate, presso i relativi istituti previdenziali e nei confronti dei beneficiari delle prestazioni riguardo alla conformità alle disposizioni concernenti l'obbligo di contribuzione e il diritto alla prestazione.

- 6.1.2 Il Consiglio di fondazione ha facoltà di incaricare terzi delle attività di controllo, in particolare può incaricare la Commissione paritetica nazionale.

- 6.1.3 Per l'attività di controllo è previsto un indennizzo da parte della Fondazione MPA.

7 DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Disposizioni transitorie

7.1.1 Con l'introduzione del CCL-MPA in data 1° gennaio 2010 le aziende assoggettate sono tenute a versare alla Fondazione MPA per la prima volta i contributi di cui al punto 3.5.1 entro il 30 settembre 2010, in base al salario determinante notificato per l'anno 2009. Nell'ambito della procedura di ammissione le aziende assoggettate sono invitate dalla Fondazione MPA a notificare per la prima volta il salario determinante.

7.1.2 Ai sensi di una regolamentazione transitoria relativa al punto 4.5.1 sono considerati aventi diritto anche le persone assoggettate volontariamente nate tra il 1955 e il 1960, purché la loro azienda si sia affiliata volontariamente al CCL-MPA involucro edilizio entro il 30.6.2010, conformemente ai punti 3.3.3 e 3.3.4.

7.1.3 Il contributo di risparmio supplementare ai sensi del punto 4.2.1 cpv. 2 viene corrisposto a partire dal 1° gennaio 2012 su tutte le rendite transitorie correnti in tale data o a partire da tale data.

7.1.4 Le prestazioni il cui primo versamento è stato effettuato prima del 1.1.2016 non subiscono alcuna modifica. In caso di nuove riduzioni dell'orario di lavoro a partire dal 1.1.2016 trovano applicazione le disposizioni di questo regolamento.

7.2 Modifiche al presente regolamento

7.2.1 Il Consiglio di fondazione, previo consenso scritto dell'associazione fondatrice, può modificare il presente regolamento. È fatta salva la competenza del Consiglio di fondazione per le misure di emergenza, di cui all'art. 10 del CCL-MPA.

7.3 Entrata in vigore

7.3.1 Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2019.

Approvato e messo in vigore dal Consiglio di fondazione.

Zurigo, 27 giugno 2019

Consiglio di fondazione della Fondazione MPA involucro edilizio

Appendice 1 al Regolamento MPA involucro edilizio

(valida a partire dal 1° gennaio 2016)

1 In caso di spese straordinarie, la Fondazione può richiedere all'azienda assoggettata il versamento dei seguenti contributi per spese amministrative

1.1	Contributo per spese amministrative per ritardata notifica salariale di cui al punto 3.3.7, lettera a del Regolamento MPA involucro edilizio	CHF 100.00
1.2	Contributo per spese amministrative per assoggettamento retroattivo e conteggio dei contributi dell'azienda di cui al punto 3.3.7, lettera b del Regolamento MPA involucro edilizio • per ogni anno soggetto a contributi da conteggiare	CHF 200.00
1.3	Contributo per spese amministrative per ritardata notifica dello scioglimento dell'azienda di cui al punto 3.3.7, lettera c del Regolamento MPA involucro edilizio	CHF 200.00
1.4	Spese di diffida per versamento del contributo a carico dell'azienda di cui al punto 3.5.4 del Regolamento MPA involucro edilizio	CHF 100.00
1.5	Indennità amministrative in caso di procedura a carico dell'azienda, con saldo di diffida • inferiore a CHF 10 000 • da CHF 10 000 a 50 000 • da CHF 50 000 a 100 000 • superiore a CHF 100 000	CHF 400.00 CHF 600.00 CHF 800.00 CHF 1'000.00
1.6	Le tasse dell'ufficio di esecuzione sono a carico dell'azienda	
1.7	Adeguamento della rendita transitoria a causa di aumento della riduzione dell'orario di lavoro (a partire dal secondo adeguamento) a carico dell'azienda*	CHF 150.00
1.8	Contributo per spese amministrative per la rettifica di fatturazioni dei contributi precedenti, a seguito di correzione successiva della somma salariale sottostante (cfr. Appendice 1, punto 3).	CHF 200.00
1.9	Contributo per spese amministrative per la convenzione di regolamentazioni speciali in caso di contributi arretrati (dilazione, pagamento rateale, piano di ammortamento). Viene riscosso in aggiunta ad eventuali interessi di mora	CHF 200.00

* Spetta all'azienda stabilire una partecipazione ai costi del lavoratore

2 Formula per la determinazione della rendita transitoria massima in caso di un'ulteriore riduzione del grado di occupazione

2.1 In caso di adeguamento successivo (punti 4.3.5 e 4.11.3 del Regolamento MPA involucro edilizio) la rendita transitoria viene ulteriormente massimizzata computando le rendite transitorie versate sino a quel momento in base alla seguente formula:

$$(21,6 \times P - R) / m$$

- P** Salario mensile che determina la prestazione al momento della prima riscossione di una rendita transitoria MPA
R Somma delle rendite transitorie versate sino al momento del nuovo calcolo
M Durata residua della rendita transitoria in mesi dal momento del nuovo calcolo

Appendice 2 al Regolamento MPA involucro edilizio

(valida a partire dal 1° gennaio 2016)

Direttive sulla gestione dei ricorsi

- 1 La direttiva sulla gestione dei ricorsi si basa sui punti 4.5.8 – 4.5.11.
- 2 Per ricevere le prestazioni MPA, l'avente diritto deve presentarne richiesta alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione e comprovare contestualmente il suo diritto alla stessa.
- 3 Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione MPA stabilisce definitivamente l'importo della rendita transitoria. La Fondazione MPA comunica per iscritto la sua decisione al richiedente e al datore di lavoro di quest'ultimo.
- 4 Il richiedente può richiedere la verifica del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Le obiezioni devono essere presentate e motivate in forma scritta e devono essere corredate da eventuali prove.
- 5 Il diritto alle prestazioni viene verificato dal Consiglio di fondazione in occasione della seduta successiva del Consiglio di fondazione. Quest'ultimo controlla la richiesta strettamente sulla base delle disposizioni del CCL e del Regolamento MPA involucro edilizio.
- 6 Il Consiglio di fondazione comunica per iscritto il risultato della verifica al richiedente e al suo datore di lavoro.
- 7 Si riserva una verifica dei reclami da parte delle istanze giudiziarie.
- 8 Foro competente è il domicilio svizzero della parte convenuta oppure la località in cui ha sede l'azienda presso la quale l'assicurato è stato assunto.

Indice analitico alfabetico

Guida alla consultazione dell'indice analitico alfabetico:

- I numeri indicano l'articolo
- App. indica l'appendice

A		I	
Appendice al regolamento	<u>App. 1, App. 2</u>	Importo dei contributi	<u>3.4</u>
Attività lavorative consentite in seguito alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa	<u>4.6</u>	M	
Attuazione	<u>6</u>	Modifiche al presente regolamento	<u>7.2</u>
Aziende e lavoratori assoggettati	<u>2.1</u>	O	
C		Obiettivo	<u>1.1</u>
Campo di applicazione	<u>2</u>	Obbligo di notifica	<u>5.2</u>
Contributi a carico del datore di lavoro	<u>3.4.3</u>	P	
Contributi a carico del lavoratore	<u>3.4.2</u>	Pagamenti illeciti	<u>5.3</u>
Contributo di risparmio LPP supplementare	4.4	Pagamento, beneficiario del pagamento	<u>5.1</u>
Contributi per spese amministrative	<u>App. 1</u>	Parte generale	<u>1</u>
Controllo e cessazione di una rendita transitoria in corso	<u>4.11</u>	Prestazioni	<u>4</u>
Controlli	<u>6.1</u>	Prestazioni in caso di decesso dell'avente diritto	<u>4.8</u>
Coordinamento con prestazioni di altre istituzioni sociali	<u>4.10</u>	Prestazioni in caso di invalidità dell'avente diritto	<u>4.7</u>
D		Prestazioni sostitutive per casi di rigore	<u>4.9</u>
Direttive sulla gestione di ricorsi	<u>App. 2</u>	Principi (parte generale)	<u>1.2</u>
Disposizioni finali	<u>7</u>	Principi (prestazioni)	<u>4.1</u>
Disposizioni transitorie valide per l'introduzione	<u>7.1</u>	Procedimento di pagamento, obbligo di notifica	<u>5</u>
E		Provenienza dei fondi	<u>3.1</u>
Entrata in vigore	<u>7.3</u>	Provvedimenti a garanzia del fabbisogno finanziario	<u>3.2</u>
F		R	
Finanziamento	<u>3</u>	Rendita transitoria	<u>4.3</u>
G		Riscossione dei contributi	<u>3.5</u>
Genere delle prestazioni	<u>4.2</u>	S	
		Salario determinante (reddito determinante)	<u>3.3</u>
		V	
		Verifica del diritto, presentazione della domanda	<u>4.5</u>